



Politecnico
di Bari



Protocollo ex D.I. 12.ottobre 2015 per la realizzazione nell'ambito del Dottorato di Ricerca in Ingegneria Elettrica e dell'Informazione a.a. 2017/2018 -XXXIII ciclo- di un percorso in Apprendistato di Alta formazione e di Ricerca.

TRA

IL POLITECNICO DI BARI (nel seguito anche “**Politecnico**” o “**istituzione formativa**”), Università pubblica Italiana con sede in Bari, Via Amendola, 126/B, codice fiscale 93051590722, legalmente rappresentato dal Prof Eugenio Di Sciascio, nato a Bari il 13.03.1963, nella sua qualità di Magnifico Rettore protempore,

E

ASEPA ENERGY S.r.l. (nel seguito anche “**datore di lavoro**”) con sede a Montemesola (TA) in Via degli Ulivi s.n., zona P.I.P. 74020, iscrizione presso il Registro delle Imprese di codice fiscale e P. IVA n. , qui rappresentata dall'Ing Sergio Strazzella, nato a Savona il 27 aprile 1978, nella sua qualità di amministratore unico

di seguito indicate anche singolarmente come “**la Parte**” e congiuntamente come “**le Parti**”

Visto il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante: «Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1, comma 7 della legge 10 dicembre 2014, n. 183» che ha riorganizzato la disciplina del contratto di apprendistato e, all'art. 46, comma 1, ha demandato ad un decreto interministeriale la definizione degli standard formativi e dei criteri generali per la realizzazione dei contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e di apprendistato per l'alta formazione e ricerca;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze, del 15 giugno 2015, (di seguito anche “**decreto attuativo**”) che dà attuazione all'art. 46, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2015 e, reca in allegato lo schema di protocollo che il datore di lavoro e l'istituzione formativa sottoscrivono, ai fini dell'attivazione dei contratti di apprendistato;

Visto il D.M. 8.02.2013 n.45 “Regolamento Recante modalità di accreditamento delle sedi e dei Corsi di Dottorato e criteri per l'istituzione dei Corsi di dottorato da parte degli Enti accreditati;

Visto il Regolamento dei Corsi di Dottorato di Ricerca del Politecnico di Bari, emanato con D.R. n. 286 del 1 luglio 2013 e s.m.i.;

PREMESSO CHE

IL POLITECNICO DI BARI è un'istituzione pubblica che ha quale finalità il progresso culturale, scientifico e tecnologico, mediante l'organizzazione della ricerca in campo scientifico, tecnologico, umanistico ed economico-sociale e dell'istruzione superiore e risponde ai requisiti soggettivi definiti all'art. 2, comma 1, lettera a) numero 6) del decreto attuativo, in quanto Università dello Stato competente al rilascio di titoli accademici, che ai fini del presente protocollo rappresenta l'”Istituzione Formativa”;

il **Politecnico di Bari** intende attivare nell'ambito dell'offerta formativa di Ateneo, il Corso di Dottorato di Ricerca in Ingegneria Elettrica e dell'Informazione – XXXIII ciclo - , erogato dal Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell'informazione;

ASEPA ENERGY S.r.l risponde ai requisiti soggettivi definiti all'art. 2, comma 1, lettera b), del decreto attuativo, in quanto Società a Responsabilità Limitata che ai fini del presente protocollo rappresenta il “**datore di lavoro**”;

contestualmente alla sottoscrizione del presente protocollo, consapevole delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti in caso di dichiarazioni non veritiere, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dichiara di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato, di non avere legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci per i quali non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dal D. Lgs. 159/2011

di essere in possesso dei requisiti definiti all'art. 3 del decreto attuativo e nello specifico di possedere i requisiti di:

- di capacità strutturali, ossia spazi per consentire lo svolgimento della formazione interna e in caso di studenti con disabilità, il superamento o abbattimento delle barriere architettoniche;
- capacità tecniche, ossia una disponibilità strumentale per lo svolgimento della formazione interna, in regola con le norme vigenti in materia di verifica e collaudo tecnico, anche reperita all'esterno dell'unità produttiva;
- capacità formative, garantendo la disponibilità di uno o più tutor aziendali per lo svolgimento dei compiti di cui all'art. 7 del decreto attuativo.

TUTTO CIO' PREMESSO

Le Parti convengono quanto segue

Art. 1. Oggetto

1. Le Parti convengono di istituire ed attivare per l'anno accademico 2017/2018 un percorso di Apprendistato di Alta formazione e di ricerca ex art. 45 del D.Lvo 81/2015, nell'ambito del Corso dottorale in Ingegneria Elettrica e dell'Informazione - XXXIII ciclo, nonché a garantirne il funzionamento nei termini di cui al presente Protocollo.

2. Il presente protocollo regola i compiti e le responsabilità dell'istituzione formativa e del datore di lavoro per la realizzazione di un percorso di apprendistato di alta formazione e ricerca di cui all'art. 45 del D.Lvo 81/2015, nell'ambito del Corso di Dottorato di Ricerca in Ingegneria Elettrica e dell'Informazione XXXIII ciclo, erogato dal Politecnico di Bari, attraverso la definizione della durata, dei contenuti e dell'organizzazione didattica del percorso formativo nonché la tipologia del destinatario del contratto.

Art. 2. Tipologia e durata dei percorsi

1. Il presente Protocollo individua le modalità di attuazione dell'apprendistato finalizzato al conseguimento del titolo di studio Universitario di dottore di Ricerca ai sensi del D.M. 45/2013 e ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

2. I criteri per la definizione della durata dei contratti di apprendistato di cui al comma 1 nonché per la durata della formazione interna ed esterna sono definiti agli articoli 4 e 5 del decreto attuativo.

3. La durata effettiva del contratto di apprendistato nonché la determinazione della formazione interna ed esterna sono definiti nell'ambito del piano formativo individuale di cui all'art. 4, in rapporto alla durata ordinamentale prevista per il conseguimento del titolo di dottore di Ricerca, pari a tre anni e fatto salvo il periodo di preparazione, valutazione e discussione della tesi, e tenendo anche conto delle competenze possedute in ingresso dall'apprendista e delle funzioni e mansioni assegnate allo stesso nell'ambito dell'inquadramento contrattuale.

Art. 3. Tipologia e modalità di individuazione dei destinatari

1. L'ammissione al percorso in apprendistato di alta formazione e ricerca nell'ambito del predetto Corso di Dottorato di ricerca segue le normali regole di ammissione ai Corsi di dottorato di ricerca del Politecnico di Bari, mediante presentazione da parte dei soggetti interessati al percorso in apprendistato di domanda di partecipazione in risposta al Bando di concorso per l'ammissione ai Corsi di Dottorato di Ricerca - XXXIII ciclo con sede presso il Politecnico di Bari, nei termini e secondo le modalità ivi previsti.

Il destinatario individuato per il percorso in Alto Apprendistato (di seguito dottorando apprendista) dovrà effettuare l'iscrizione al *Corso di Dottorato di Ricerca con percorso di Alto Apprendistato* configurandosi come dottorando senza borsa, e rimanendo assoggettato alla disciplina di Ateneo prevista per i dottorandi non borsisti.

2. Possono presentare candidatura per l'ammissione ai percorsi di cui all'art. 2, i soggetti che non abbiano compiuto 29 anni di età e che abbiano conseguito un diploma di laurea negli ordinamenti previgenti il D.M. 3.11.1999 n. 509 o di laurea specialistica ai sensi del D.M. 3.11.1999 n. 509 o di laurea magistrale ai sensi del D.M. 22.10.2004 n. 270 o di analogo titolo accademico all'estero, equiparabile per durata e contenuto al titolo italiano e preventivamente riconosciuto dalle competenti autorità accademiche e siano motivati a sviluppare ulteriormente la loro educazione e formazione alla ricerca multidisciplinare.

3. L'istituzione formativa, anche coadiuvata dal datore di lavoro, provvede alle misure di diffusione, informazione e pubblicità delle modalità di candidatura per i percorsi di cui all'art. 2.

4. L'individuazione del dottorando apprendista è compiuta dal datore di lavoro, sulla base di criteri e procedure predefiniti, sentita anche l'istituzione formativa, nel rispetto dei principi di trasparenza e di pari opportunità di accesso, secondo le modalità previste per il percorso in parola dal Bando di concorso per l'ammissione ai Corsi di Dottorato di ricerca.

5. Il dottorando apprendista è assunto con contratto di *apprendistato di alta formazione e di ricerca, di cui all'art. 45 del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81* e il rapporto di lavoro è regolato in conformità alla disciplina legislativa vigente e alla contrattazione collettiva di riferimento.

Art. 4. Piano formativo individuale

1. L'avvio del contratto di apprendistato e le eventuali proroghe di cui all'art. 4 del decreto attuativo sono subordinati alla sottoscrizione del piano formativo individuale, da parte del dottorando apprendista, del datore di lavoro e dell'istituzione formativa.

2. Il piano formativo individuale, redatto dall'istituzione formativa con il coinvolgimento del datore di lavoro secondo il modello allegato (1 A) stabilisce il contenuto e la durata della formazione del percorso in apprendistato di Alta formazione e di ricerca nell'ambito del Dottorato di Ricerca e contiene, altresì, i seguenti elementi:

a) i dati relativi al dottorando apprendista, al datore di lavoro, al tutor formativo e al tutor aziendale;

b) la qualificazione da acquisire al termine del percorso;

c) il livello di inquadramento contrattuale del dottorando apprendista;

d) la durata del contratto di apprendistato e l'orario di lavoro;

e) i risultati di apprendimento, in termini di competenze della formazione interna ed esterna, i criteri e le modalità della valutazione iniziale, intermedia e finale degli apprendimenti e, ove previsto, dei comportamenti, nonché le eventuali misure di riallineamento, sostegno e recupero, anche nei casi di sospensione del giudizio.

3. Il piano formativo individuale può essere modificato nel corso del rapporto, ferma restando la qualificazione di Dottore di Ricerca da acquisire al termine del percorso.

Art. 5. Responsabilità dell'istituzione formativa e del datore di lavoro

1. La disciplina del rapporto di apprendistato e la responsabilità del datore di lavoro è da riferire esclusivamente all'attività, ivi compresa quella formativa, svolta presso il medesimo secondo il calendario e l'articolazione definita nell'ambito del piano formativo individuale. È cura del datore di lavoro, in conformità alla normativa vigente, fornire al dottorando apprendista ogni informazione e formazione in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro.

2. La frequenza della formazione esterna si svolge sotto la responsabilità della istituzione formativa, ivi compresi gli aspetti assicurativi e di tutela della salute e della sicurezza.

3. L'istituzione formativa e il datore di lavoro provvedono a individuare le figure del tutor formativo e del tutor aziendale ai sensi dell'art. 7 del decreto attuativo.
4. Ai fini del raccordo tra attività di formazione interna e formazione esterna possono essere previsti interventi di formazione in servizio, anche congiunta, destinata prioritariamente al tutor formativo e tutor aziendale per la condivisione della progettazione, la gestione dell'esperienza e la valutazione dei risultati.

Art. 6 Valutazione e certificazione delle competenze

1. In conformità a quanto definito dall'art. 8 del decreto attuativo, l'istituzione formativa, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di valutazione previste dalle norme di settore nonché dai rispettivi ordinamenti e in collaborazione con il datore di lavoro, definisce nel piano formativo individuale:

- a) i risultati di apprendimento, in termini di competenze della formazione interna ed esterna;
 - b) i criteri e le modalità della valutazione iniziale, intermedia e finale degli apprendimenti e, ove previsto, dei comportamenti;
 - c) le eventuali misure di riallineamento, sostegno e recupero, anche nei casi di sospensione del giudizio.
2. Sulla base dei criteri di cui al comma 1 e compatibilmente con quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, l'istituzione formativa anche avvalendosi del datore di lavoro, per la parte di formazione interna, effettua il monitoraggio e la valutazione degli apprendimenti anche ai fini dell'ammissione agli esami conclusivi dei percorsi in apprendistato (passaggi d'anno dottorale, esame finale, dissertazione tesi), ne dà evidenza nel dossier individuale del dottorando apprendista e ne comunica allo stesso risultati.
3. Per avere diritto alla valutazione e certificazione finale di cui al presente articolo, il dottorando apprendista, al termine del proprio percorso, deve aver frequentato almeno i tre quarti sia della formazione interna che della formazione esterna di cui al piano formativo individuale. Laddove previsto nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, la frequenza dei tre quarti del monte ore sia di formazione interna che di formazione esterna di cui al piano formativo individuale costituisce requisito minimo anche al termine di ciascuna annualità, ai fini dell'ammissione all'annualità successiva.
4. Gli esami conclusivi del percorso in apprendistato di Alta formazione e Ricerca si effettuano in applicazione delle vigenti norme relative al percorso ordinamentale, anche tenendo conto delle valutazioni espresse dal tutor formativo e dal tutor aziendale nel dossier individuale di cui al comma 2 e in funzione dei risultati di apprendimento definiti nel piano formativo individuale.
5. In esito al superamento dell'esame finale e al conseguimento del titolo di dottore di ricerca, l'ente titolare ai sensi del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 rilascia un certificato di competenze o, laddove previsto, un supplemento al certificato che, nelle more della definizione delle Linee-guida di cui all'art. 3, comma 6, del decreto legislativo n. 13 del 2013, dovrà comunque contenere:
- a) gli elementi minimi ai sensi dell'art. 6 riguardante gli standard minimi di attestazione del decreto legislativo n. 13 del 2013;
 - b) i dati che consentano la registrazione dei documenti nel sistema informativo dell'ente titolare in conformità al formato del Libretto formativo del cittadino, ai sensi all'art. 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
6. Ai dottorandi apprendisti è garantito il diritto alla validazione delle competenze ai sensi del decreto legislativo n. 13 del 2013, anche nei casi di abbandono o risoluzione anticipata del contratto, a partire da un periodo minimo di lavoro di tre mesi dalla data di assunzione.

Art. 7. Monitoraggio

1. Ai fini del monitoraggio di cui all'art. 9 del decreto attuativo, l'istituzione formativa realizza, anche in relazione ai compiti istituzionali previsti dai rispettivi ordinamenti, apposite azioni di monitoraggio e autovalutazione dei percorsi di cui al presente Protocollo.

Art. 8. Decorrenza e durata

1. Il presente protocollo entra in vigore alla data della stipula ed ha durata pari a quella del Corso di Dottorato in Ingegneria Elettrica e dell'informazione -XXXIII ciclo, con possibilità di rinnovo. Potranno essere apportate variazioni previo accordo tra le Parti.
 2. Per quanto non previsto dal presente protocollo e dai relativi allegati, si rinvia al decreto interministeriale del 12 ottobre 2015 nonché alle normative vigenti.
- Il presente Protocollo viene redatto in due esemplari ed è soggetto a imposta di bollo ai sensi dell'art. 16, allegato B, del D.P.R. 26.10.1972 n. 642 e successive integrazioni e modificazioni. Le spese relative all'imposta di bollo sono a carico del datore di lavoro.
- Il presente Protocollo è soggetto all'imposta di registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4, Parte Seconda della Tariffa allegata al D.P.R. 26.04.1986 n. 131 e successive modificazioni.

Bari li 10.07.2017

Per il Politecnico di Bari

F.to
Il RETTORE

Per Asepa Energy srl

F.to Il Legale rappresentante